

## **TI\_GERICHTE 30.1999.2 vom 23. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.1999.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.2)

FR: TI\_GERICHTE 30.1999.2 du 23 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 30.1999.2 del 23 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia dal reddito di un'attività lucrativa indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Il reddito da attività dipendente comprende in particolare i tantièmes, le indennità fisse e i gettoni di presenza versati ai membri dell'amministrazione di persone giuridiche (art. 7 lett. h OAVS). Per l'art.

#### **E. 9**

cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri". Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse. Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (DTF 122 V 283 consid. 2a, 119 V 162 consid. 2 con riferimenti). 2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese

generali incorse sono sopportate dall'assicurato ( RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Siamo in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal "datore di lavoro" e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a edizione, pag. 34 ss; Vischer, der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126, consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). 2.5. Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 in re D. SA; STCA 3 ottobre 1991 in re A.B, cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127). 2.6. Oggetto del contendere è innanzitutto sapere se le retribuzioni versate a \_\_\_\_\_ sono da considerare come provento da attività lucrativa dipendente o indipendente. 2.6.1. Riguardo al signor \_\_\_\_\_, dalla corrispondenza avuta con la Cassa cantonale di compensazione (CCC) si evince che egli è stato affiliato come indipendente dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1998 (causa partenza nel Canton Zurigo) per l'attività in proprio di commercio degli immobili (scritto 28.10.1999 della CCC doc. VIII); dal 1 giugno 1996 anche per l'attività di consulente nel campo della ristorazione (scritto 22.10.1996 della CCC a \_\_\_\_\_ in doc C 1 allegato al ricorso). Tali consulenze l'interessato le ha anche svolte per conto della ricorrente, mandato conferito il 13 giugno 1996 (doc. XIX trasmesso con lo scritto 24 febbraio 2000), emettendo due fatture di complessivi fr. 12'961,70 (doc. 14 e 15 allegati allo scritto 4 novembre 1999 della CCC, doc. X). Tuttavia, oggetto della ripresa sono i fr. 22'000.-- (fr. 23'542.-- rivalutati al lordo degli oneri sociali) che egli ha ricevuto dalla ricorrente quale retribuzione per la sua gerenza del \_\_\_\_\_ (dall'agosto 1996

a giugno 1997, cfr. conteggio in doc. A4 prodotto con il ricorso). Questo in conformità di quanto deciso durante la riunione del 25 luglio 1996 (doc. XIX allegato allo scritto 24 febbraio 2000). Sentito in merito alla posizione di \_\_\_\_\_ durante il periodo di gerenza, all'interno della società, in sede di udienza dell'11 gennaio 2000, il rappresentante della ricorrente ha dichiarato quanto segue: " Per quanto riguarda la posizione del sig. \_\_\_\_\_, su domanda del giurista il sig. \_\_\_\_\_ risponde che l'interessato durante il periodo che ci concerne (agosto 1996 - giugno 1997) quale titolare di certificato di gerenza si occupava appunto della gerenza del Ristorante \_\_\_\_\_. Per questa sua attività è stata concordata una remunerazione di fr. 2'000.-- al mese. Era lui che assumeva e licenziava il personale del ristorante. Tuttavia i contratti e le disdette venivano firmate dalla \_\_\_\_\_ SA. Il contratto di locazione dello stabile è stato parimenti concluso tra la \_\_\_\_\_ SA e la proprietaria (\_\_\_\_\_). L'inventario è anche di proprietà della \_\_\_\_\_ SA. Per ciò che concerne i pagamenti era il signor \_\_\_\_\_ che quindicinalmente presentava le fatture alla Fiduciaria \_\_\_\_\_ SA che provvedeva alla liquidazione delle stesse in nome e per conto della \_\_\_\_\_ SA. Il rischio di incasso e di delcredere era anche di spettanza della \_\_\_\_\_ SA. Tuttavia il signor \_\_\_\_\_ avrebbe potuto rispondere di tasca propria in casi di mancato incasso dovuto a sua negligenza. Mi impegno di trasmettere al TCA entro

#### **E. 10**

giorni copia del contratto di gerenza." Orbene, dalla deposizione riportata sopra si evince chiaramente che l'attività di gerenza svolta dal signor \_\_\_\_\_ è di natura dipendente. Infatti, egli non ha effettuato alcun investimento (l'inventario era della \_\_\_\_\_ SA), non ha avuto alcun rischio imprenditoriale (era la \_\_\_\_\_ SA che provvedeva ai pagamenti, che sopportava il rischio di incasso e delcredere e che ha firmato il contratto di locazione). Inoltre Otto \_\_\_\_\_ ha sempre agito per nome e per conto della società ricorrente. La circostanza che l'interessato dovesse rispondere per le inadempienze dovute a sua negligenza rientra comunque nell'obbligo del salariato di eseguire il proprio lavoro con la dovuta diligenza e fedeltà (cfr. art. 321 a CO). Infine, la circostanza che egli sia stato tassato come indipendente non è rilevante, poiché la qualifica di un reddito da parte del fisco non è vincolante per le casse di compensazione e per il giudice delle assicurazioni sociali (DTF 122 V 289 consid. 5d; 114 V 75 consid. 2). Ciononostante, al fine di evitare una doppia imposizione contributiva, la Cassa dovrà esaminare se il salario ripreso non è stato inglobato nel reddito aziendale oggetto di un'eventuale decisione di contribuzione per i contributi da indipendente AVS (sulla percezione dei contributi AVS degli indipendenti cfr. art. 22 OAVS ss) e se ciò fosse il caso, l'amministrazione dovrà restituire i contributi da indipendente non dovuti (art. 14 cpv. 4 lett. c LAVS in relazione all'art. 41 OAVS). 2.6.2. Per quel che concerne la seconda posta contestata, con la presa di posizione del 16 novembre 1999, la ricorrente ha prodotto una fattura di contributi personali dovuti dalla signora \_\_\_\_\_ (doc. F). Al riguardo, durante l'udienza dell'11 gennaio 2000 il responsabile della Cassa ha precisato che: " Adr il signor \_\_\_\_\_ rileva che la signora \_\_\_\_\_ dal 1993 è affiliata insieme al marito presso la \_\_\_\_\_ in qualità di indipendente per la gestione del ristorante Ristorante \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Al riguardo produce la conferma di affiliazione e la richiesta di acconto per contributi paritetici in quanto i coniugi Unternäher sono anche datori di lavoro."; mentre la ricorrente ha rilevato che: " Per ciò che concerne la signora \_\_\_\_\_ il sig. \_\_\_\_\_ conferma che anch'essa è stata gerente del Ristorante \_\_\_\_\_, prima del signor \_\_\_\_\_. Pertanto quanto riportato per il signor \_\_\_\_\_ vale anche per l'interessata." Pertanto, la

ripresa effettuata dalla Cassa concerne unicamente le prestazioni ricevute per la gestione del Ristorante \_\_\_\_\_ Stazione \_\_\_\_\_ devono essere qualificate di natura dipendente, questo in analogia a quanto è stato riportato per \_\_\_\_\_.

Anche in questo caso, la Cassa è tenuta ad esaminare un'eventuale doppia imposizione di contributi. 2.6.3. Infine, riguardo alla terza posizione, durante l'udienza dell'11 gennaio 2000 è risultato che: " Per quanto concerne la posizione della signora \_\_\_\_\_ il signor \_\_\_\_\_ ribadisce che il salario di fr. 1'202,35 è stato notificato nel 1994 ma versato, a seguito di una controversia giudiziaria, solo nel 1996 al quale sono stati aggiunti fr. 225,35 di spese di mora ed interessi sostenuti dalla dipendente. Preso atto di quanto detto sopra il signor \_\_\_\_\_ dichiara di annullare la ripresa di fr. 1'528.-- fatta durante la revisione." Dal momento che effettivamente il salario è stato notificato nel 1994 (doc. D1 allegato al ricorso), sul quale sono stati calcolati i contributi paritetici, anche se versato solo nel 1996 (doc. D2), la ripresa deve essere pertanto annullata (cfr. DTF 110 V 225). In conclusione, visto quanto detto sopra, dalla massa salariale del 1997 ripresa deve essere dedotto il salario della signora \_\_\_\_\_, mentre per il resto la decisione contestata è da confermare. La Cassa pertanto dovrà versare alla ricorrente, patrocinata da un fiduciario, fr. 80.--, anche in difetto di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.